



# Comune di Serrara Fontana

## Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

### IL SINDACO

#### ORDINANZA N.36 /2016

**VISTA** la propria ordinanza n. 1 del 07.01.1998 nonché l'ordinanza n. 4 del 26.01.2000:

**SENTITI** gli operatori commerciali;

**CONSIDERATO** che al fine di contemperare le esigenze degli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza e riposo e di quelli che la scelgono quale meta di svago ed infine le esigenze dei residenti e degli operatori commerciali, è emersa la richiesta di valutare la possibilità di consentire l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e di diffusione di musica, riservati ai frequentatori del locale stesso, mediante impianti di diffusione sonora negli spazi all'aperto sia pubblici che privati degli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B";

che è emersa altresì la richiesta di valutare la possibilità di consentire l'effettuazione della musica fino alle ore 01,00, esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, del mese di settembre, e nel mese di agosto tutti i giorni;

**RITENUTO** poter aderire alla richiesta, ferma ogni altra prescrizione e divieto previsti dalla normativa vigente;

**VISTA** la Legge n. 447 del 26.10.1995 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il c. 4 bis dell'art. 54;

**VISTO** l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.08 che espressamente prevede " ai fini dell'art. 54 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.08 n. 92 convertito con modificazione nella Legge 24.07.08 n. 125 per incolumità pubblica si intende l'integrità le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale " ;

**VISTO** altresì, il comma 6 dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### ORDINA

a carattere sperimentale e in via provvisoria, tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono piccoli intrattenimenti musicali e la diffusione di musica mediante impianti di diffusione sonora negli spazi all'aperto sia pubblici che privati, esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica del mese di settembre e nel mese di agosto tutti i giorni, dovranno cessare i suddetti intrattenimenti musicali non oltre le ore 01,00 a condizione che l'attività d'intrattenimento deve essere accessoria rispetto all'attività principale. Vigè comunque l'obbligo di osservare, a partire dalle ore 24,00 la graduale riduzione del volume della musica in modo da non turbare la quiete pubblica.

Ai contravventori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150 ed un massimo di Euro 900, con le modalità di cui

alla Legge 24.11.1981 n. 689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 559 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi dati in concessione, la concessione può essere revocata.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le ordinanze n. 1 del 07.01.1998 nonché l'ordinanza n. 4 del 26.01.2000 restano in vigore nella parte non in contrasto con la presente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Serrara Fontana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale li 10 agosto 2016

  
**IL SINDACO**  
**(Ing. Rosario Carriso)**  
